



COMUNE DI NURRI
Provincia del Sud Sardegna

L'ORGANO DI REVISIONE

Parere n. 18 del 27/11/2023

OGGETTO: VARIAZIONE N. 9 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025.

Il giorno 27 del mese di novembre 2023, il Revisore dei Conti – Dott.ssa Monia Ibba, nominata con delibera del Consiglio Comunale del Comune di Nurri n. 2 del 07/03/2022, in ottemperanza agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 267/2000 (di seguito TUEL),

procede con l'analisi della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 22/11/2023 avente ad oggetto "variazione al bilancio di previsione 2023/2025 e applicazione avanzo vincolato e libero per spese di investimento" dalla quale si rileva quanto segue:

DATO ATTO che è necessario iscrivere in bilancio entrata le seguenti somme:

- Euro 2.299,50 quale trasferimento della RAS per diagnosi energetica edifici pubblici
- Euro 5.600,000 quale trasferimento della RAS "INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA";
- Euro 8.750,49 quale trasferimento della Camera di Commercio "Natale nel cuore della Sardegna";
- Euro 200.000,00 quale contributo della RAS "Manutenzione straordinaria rete viaria urbana".

RITENUTO INOLTRE dover applicare al bilancio la quota di Euro 17.241,12 dell'avanzo libero e la quota di Euro 6.758,88 dell'avanzo vincolato (derivante da finanziamento RAS) per finanziare il completamento dell'ecocentro comunale.

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 175,186 e 187;
- il D.Lgs. n.118/2011, come modificato dal D.Lgs. n.126/2014;
- il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
- il regolamento di contabilità dell'ente;

Considerato che

- l'Art. 175 del D.lgs 267/2000 dispone quanto segue:
- al comma 1 "il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che



nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento”;

- al comma 2” le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater”;
- al comma 3 “le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascuno anno, fatte salve alcune tipologie di variazioni, che possono essere deliberate fino al 31 dicembre di ciascuno anno, tra le quali l’istituzione di tipologia di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa”;
- al comma 4 “le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”;
- al comma 5 “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata”.

- L’art. 187 del Tuel dispone quanto segue:

“2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti”.

Preso atto che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 07/04/2023 è stato approvato il DUP 2023/2025 e il Revisore ha rilasciato il parere n. 3 del 06/04/2023;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 07/04/2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025 redatto secondo gli schemi di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. regolarmente esecutiva ai sensi di legge, e il Revisore ha rilasciato il parere n. 4 del 06/04/2023;



- con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 21/04/2023 è stato approvato lo schema di rendiconto della gestione 2022 e relativa relazione, pertanto il revisore ha rilasciato il parere n. 7 del 10/05/2023;

Dato atto che

- non sussistono debiti fuori bilancio né si rende necessario adottare provvedimenti per la salvaguardia degli equilibri di Bilancio;
- l'ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria;
- permangono gli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. 267/2000;

Tenuto conto

- dei pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile dell'Area Finanza e Tributi di cui all' articolo 49 del D.Lgs. 267/2000 emessi in data 22/11/2023;

Per tutto quanto sopra espresso, l'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 2) del Tuel e nel rispetto del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione consiliare n. 37 del 22/11/2023 avente ad oggetto "variazione al bilancio di previsione 2023/2025 e applicazione avanzo vincolato e libero per spese di investimento" avendone accertato la congruità, coerenza e attendibilità contabile, sulla base di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel e dal principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e avendo riscontrato il permanere degli equilibri in termini di competenza e di cassa.

L'ORGANO DI REVISIONE

F.to Dott.ssa Monia Ibba